

Bruxelles, 22 settembre 2026
(OR. en)

12788/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0266(NLE)

RESUA 31
FIN 1216
ECOFIN 1148
ELARG 167
COEST 638
DEVGEN 141
UA PLATFORM 24

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento parziale dell'ottava rata nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che stabilisce il rispetto soddisfacente delle condizioni
per il versamento parziale dell'ottava rata
nell'ambito del piano per l'Ucraina dello strumento per l'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024,
che istituisce lo strumento per l'Ucraina¹, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) Il pilastro I dello strumento per l'Ucraina ("strumento"), istituito dal regolamento (UE) 2024/792, mette a disposizione dell'Ucraina sostegno finanziario fino a 46 873 049 093,86 EUR², compresi i finanziamenti ponte eccezionali, per il periodo 2024-2027 sotto forma di sostegno a fondo perduto e di prestiti. Nel pilastro I i finanziamenti sono assegnati principalmente in base al piano per l'Ucraina dello strumento ("piano"), approvato mediante decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio³.
- (2) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 riporta il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, comprese le tappe qualitative e quantitative collegate al finanziamento nell'ambito del pilastro I dello strumento.

² Decisione di esecuzione (UE) 2026/1923 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 relativa all'approvazione della valutazione del piano per l'Ucraina (GU L, 2026/1923, 7.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1923/oj).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativa all'approvazione della valutazione del piano per l'Ucraina (GU L, 2024/1447, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj).

- (3) Il totale delle risorse finanziarie che la decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 mette a disposizione del piano ammonta a 40 873 049 093,86 EUR, di cui 5 523 049 093,86 EUR sotto forma di sostegno finanziario a fondo perduto e fino a 35 350 000 000 EUR sotto forma di prestito. Ciò comprende l'assistenza di bilancio supplementare messa a disposizione nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, istituito dal regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, e convogliata attraverso il pilastro I dello strumento, che aumenta le risorse finanziarie disponibili sotto forma di prestito. Per il 2026 è stato messo a disposizione un importo di 8 350 000 000 EUR con questa modalità.
- (4) In conformità degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2024/792 sono stati erogati all'Ucraina 6 000 000 000 EUR a titolo di finanziamento ponte straordinario e 1 890 000 000 EUR sotto forma di prefinanziamento, il che rappresenta un pagamento anticipato del 7 % del sostegno sotto forma di prestito al quale l'Ucraina è ammissibile nell'ambito del piano.
- (5) In conformità dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/792 sono stati erogati all'Ucraina 21 640 176 104 EUR nell'ambito delle prime sette rate del piano. Di tale importo, 3 924 252 880 EUR sono stati erogati sotto forma di sostegno finanziario a fondo perduto e 17 715 923 224 EUR sotto forma di prestito. In conformità dell'accordo di prestito concluso tra l'Unione e l'Ucraina a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/792, un importo di 1 333 456 586 EUR è stato detratto dalle prime sette rate per liquidare il prefinanziamento del prestito.

⁴ Regolamento (UE) 2026/467 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 (GU L, 2026/467, 26.2.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/467/oj>).

- (6) In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/792, il 24 agosto 2026 l'Ucraina ha presentato una richiesta debitamente motivata di pagamento di parte della quinta, settima e ottava rata del piano, pari a 3 333 597 327 EUR. La richiesta riguardava anche tre tappe di una rata successiva. Era corredata di una serie di documenti presentati come prove del conseguimento soddisfacente di una tappa della quinta rata, tre tappe della settima rata, quattro tappe dell'ottava rata e tre tappe della nona rata. L'Ucraina ha inoltre presentato tutti i documenti necessari a norma dell'articolo 12 dell'accordo quadro, dell'articolo 5 della convenzione di finanziamento e dell'articolo 6 dell'accordo di prestito conclusi tra l'Unione e l'Ucraina in forza rispettivamente degli articoli 9, 10 e 22 del regolamento (UE) 2024/792.
- (7) Le tappe su cui si fonda l'ultima richiesta dell'Ucraina riguardano varie riforme indicate nel piano nei capitoli relativi a sistema giudiziario, mercati finanziari, capitale umano, contesto imprenditoriale, settore energetico, trasporti, settore agroalimentare, transizione verde e protezione dell'ambiente. L'Ucraina ha pubblicato la valutazione della resilienza del suo sistema bancario e la relazione sull'attuazione del sostegno statale attraverso il registro agricolo pubblico. È entrata in vigore la normativa sull'accesso alle informazioni sulle reti impiantistiche esterne, sulle dichiarazioni di integrità dei magistrati e la relativa procedura di verifica, su un sistema di teleriscaldamento più efficiente e sostenibile, sulla sicurezza del traffico e l'interoperabilità del trasporto ferroviario e sulla risoluzione migliorata dei crediti deteriorati. Inoltre, è stato nominato un nuovo gestore del mercato elettrico, è stato adottato un piano operativo per superare il divario retributivo di genere e sono state adottate modifiche della procedura per il monitoraggio delle acque da parte dello Stato.

- (8) In linea con la metodologia per il trattamento del completamento parziale di tappe nel piano enunciata nella comunicazione della Commissione del 17 aprile 2026 ("metodologia"), dovrebbe essere possibile adeguare il valore della sospensione in considerazione di fattori attenuanti.
- (9) In conformità dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/792, la Commissione ha esaminato nei particolari la richiesta dell'Ucraina, valutando positivamente il conseguimento soddisfacente di una delle tappe in sospeso necessarie per la quinta rata, di tre delle tappe in sospeso necessarie per la settima rata e di tre delle sette tappe necessarie per l'ottava rata, come specificato nell'allegato della presente decisione. Dalla valutazione della Commissione è emerso inoltre che le prove presentate per una delle tappe necessarie per l'ottava rata non sono sufficienti per concludere che sia stata conseguita in modo soddisfacente. Tale valutazione è stata effettuata nel contesto dell'attuazione del piano. L'ulteriore allineamento con l'*acquis* dell'Unione sarà agevolato dal processo di adesione all'Unione. La Commissione ha inoltre valutato positivamente il conseguimento soddisfacente di tre tappe della nona rata e ha incluso la valutazione di tali tappe nell'allegato della presente decisione. Tale valutazione è effettuata unicamente ai fini dell'applicazione della metodologia per un pagamento parziale e non pregiudica la valutazione integrale della nona rata. Non comporta un doppio pagamento per le tappe interessate. Sulla base di tale valutazione e in linea con la metodologia, è opportuno ridurre il valore della sospensione relativo alle tappe non conseguite dell'ottava rata, garantendo nel contempo il mantenimento di incentivi sufficienti affinché l'Ucraina le attui. Per determinare la riduzione proposta del valore della sospensione è stato tenuto conto delle tre tappe della nona rata conseguite in modo soddisfacente.

- (10) Nella richiesta di pagamento l'Ucraina ha confermato di non avere annullato nessuna delle misure relative alle tappe precedentemente conseguite in modo soddisfacente.
- (11) La Commissione ha inoltre considerato che l'Ucraina continuasse a soddisfare il prerequisito di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/792, cui è subordinato il sostegno dell'Unione. In particolare l'Ucraina continua a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
- (12) È pertanto opportuno che la presente decisione constati che l'Ucraina rispetta in modo soddisfacente le condizioni cui è subordinato il versamento della quinta rata per quanto riguarda una delle tappe in sospeso nell'ambito del piano, della settima rata per quanto riguarda tre tappe in sospeso e dell'ottava rata per quanto riguarda tre delle sette tappe.
- (13) In considerazione delle urgenti necessità di finanziamento dell'Ucraina, è estremamente importante erogare i fondi il prima possibile. Vista l'urgenza della situazione e al fine di accelerare il processo, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dalla data di adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È stabilito, in linea con la valutazione effettuata dalla Commissione in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/792 allegata alla presente decisione, il rispetto soddisfacente delle condizioni per il versamento parziale, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447, della quinta, della settima e dell'ottava rata del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito pari a un totale di 3 047 005 318,86 EUR, prima della liquidazione del prefinanziamento, dei quali 386 258 902 EUR corrispondenti alla quinta rata, 368 010 367 EUR corrispondenti alla settima rata e 2 292 736 049,86 EUR corrispondenti all'ottava rata.
2. Sono applicati fattori attenuanti tenuto conto del conseguimento soddisfacente di tre delle tappe della nona rata, della rilevanza delle tappe che non sono state completate e delle motivazioni della loro mancata attuazione, nonché dell'importanza delle tappe quantitative e qualitative che sono state completate anticipatamente. L'applicazione dei fattori attenuanti comporta che il valore della sospensione relativo alle tappe non conseguite dell'ottava rata sia ridotto di un importo pari a 1 146 368 024 EUR.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio
Il presidente
